

## **Legge 3 Agosto 2007 n. 123 – Nota Uil**

L'iter di approvazione delle nuove misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è concluso, il 10 agosto scorso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 185 del 10/8/2007) del testo della **Legge 3/8/2007 n. 123 contenente “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”**.

Come abbiamo già evidenziato nella *Nota del 3 Luglio* scorso, la nuova legge contiene, oltre ai principi di delega per l'emanazione del Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro (da attuarsi entro nove mesi), definiti nell'Articolo 1, anche misure immediatamente prescrittive (Articoli 2-12) che sono entrate in vigore il 25 agosto scorso (dopo i consueti quindici giorni dalla pubblicazione della legge).

Diamo di seguito un **quadro sintetico** delle misure in vigore e rinviando per gli eventuali approfondimenti alla **Nota del 3 Luglio 2007** (disponibile anche nella *pagina web* del Servizio).

Val la pena tuttavia di soffermarci su uno degli adempimenti già oggi in vigore - quello previsto dall'Articolo 5 e relativo alla possibilità di “sospensione di un'attività imprenditoriale” - che ha già suscitato polemiche e perplessità anche a seguito della Circolare n. 10797 (che vi inviamo in allegato) emanata dal Ministero del Lavoro e indirizzata ai propri ispettori.

Le polemiche riguardano l'interpretazione riduttiva delle nuove disposizioni avanzata da alcuni organi di stampa, a seguito della citata circolare, i quali hanno ritenuto di leggersi l'esclusione delle imprese edili dal campo di applicazione.

Non condividiamo tale interpretazione, che sarebbe in contrasto con il dettato e lo spirito della Legge 123, le precisazioni di fonte ministeriale ci hanno rassicurato in merito.

Le perplessità riguardano invece un altro punto della citata Circolare quello relativo alla “Prescrizione obbligatoria”: il provvedimento di sospensione, assunto sulla base dell'art. 2, comporterebbe “l'adozione di provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.758/1994 con l'assegnazione al contravventore anche di un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate.”. Non discutendo della

necessaria consequenzialità dei due provvedimenti, e ricordando che tale potere di sospensione è esercitato anche dalle Asl, riteniamo che l'ampliamento (a tutti i settori) del campo di azione dell'Ispettorato del lavoro che ne consegue (anche se solo in presenza di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica) avrebbe dovuto presupporre l'attuazione di quel "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza - da definire con Dpcm, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Coordinamento previsto dalla Legge 123 e che comunque l'art. 4 della stessa legge affida ai Comitati regionali di coordinamento (ex art. 27 del D.Lgs626/94) e a livello provinciale, fino alla emanazione del decreto, al Presidente della Provincia.

**Misure in vigore dal 25 agosto 2007  
(Legge 123/07)**

Immediata notizia all'Inail da parte del PM, in caso di esercizio dell'azione penale per delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, perché l'Istituto possa esercitare azione di regresso	<b>Articolo 2</b>
Obbligo di un Documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare le interferenze (modifica Art. 7 del D.Lgs626/94)	<b>Articolo 3 comma a)</b>
Appalti obbligo di indicare i costi per la sicurezza (integrazioni Art. 7 del D.Lgs626/94). Su richiesta vi possono accedere gli Rls	<b>Articolo 3 comma b)</b>
Gli Rlst vengono individuati di norma mediante elezione	<b>Articolo 3 comma c)</b>
Elezione di Rlst e Rls di norma in un'unica giornata	<b>Articolo 3 comma d)</b>
Consegna del Documento di valutazione dei rischi a Rls, su richiesta degli stessi. Consegna del registro infortuni su richiesta degli Rls	<b>Articolo 3 comma e)</b>
Estensione del campo di attività per gli Rlst (territoriali e di comparto) che esercitano le loro funzioni in tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza	<b>Articolo 3 comma f)</b>
Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza - da definire con Dpcm - affidato ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del D.Lgs626/94 e a livello provinciale fino alla emanazione del decreto al Presidente della Provincia	<b>Articolo 4 comma 1 e 2)</b>

Integrazione archivi informativi (Inail, IspeSl, Ipsema, Ministero salute e Ministero lavoro) e coordinamento attività di vigilanza ed ispettive ( entro 3 mesi)	<b>Articolo 4 comma 3)</b>
Utilizzo risorse previste in finanziaria per immissione in servizio Ispettori del lavoro e per il funzionamento e potenziamento attività ispettiva	<b>Articolo 4 comma 4)</b>
Potere di <i>diffida</i> al personale amministrativo degli Istituti previdenziali per violazioni amministrative in materia previdenziale	<b>Articolo 4 comma 6)</b>
Progetti sperimentali in ambito scolastico per l'anno scolastico 2007-2008 (Ministero del Lavoro e Ministero Pubblica istruzione)	<b>Articolo 4 comma 7)</b>
Possibilità di sospensione delle attività imprenditoriali (in tutti i settori) sia in caso di personale in nero che per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro	<b>Articolo 5</b>
Tessera di riconoscimento per il personale di imprese appaltatrici e subappaltatrici (in tutti i settori) inclusi i lavoratori autonomi	<b>Articolo 6</b>
Poteri agli organismi paritetici di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di cui sono competenti (le parti sociali se e dove ritengono opportuno l'esercizio di tale potere dovranno stabilirne le modalità)	<b>Articolo 7</b>
Modifiche al codice degli Appalti: nelle procedura di affidamento degli appalti pubblici gli enti sono obbligati a valutare la adeguatezza dei costi rispetto alla sicurezza e eventuali anomalie delle offerte.	<b>Articolo 8</b>
Applicabilità del D.Lgs.231/2001 (responsabilità delle imprese) in caso di condanne per delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<b>Articolo 9</b>
Credito di imposta per il biennio 2008-2009 (50% delle spese sostenute per un ammontare massimo di 20 milioni di euro) per la partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione certificati in materia di salute e sicurezza. Necessario un decreto attuativo	<b>Articolo 10</b>
Ripristino delle ispezioni nei confronti delle imprese in via di regolarizzazione ed emersione (Modifica comma 1198 della Finanziaria 2007)	<b>Articolo 11</b>
Assunzione ispettori del lavoro	<b>Articolo 12</b>

